



Prot.: 167/21/fncf/fta

Roma 9 febbraio 2021

Al Ministro degli Affari Europei
On. Vincenzo Amendola
segreteria.ministroaffarieuropei@governo.it

Al Capo Dipartimento per il Coordinamento
delle Politiche Europee
Cons. Diana Agosti
segreteriacapodip@politicheeuropee.it

e p.c.

Al Ministro della Salute
On. Roberto Speranza
segreteriaministro@sanita.it

Al Direttore Direzione Generale alla
Prevenzione Sanitaria
Dott. Giovanni Rezza
segr.dgprev@sanita.it

Al Direttore Direzione Generale delle
Professioni Sanitarie e delle risorse umane
del Servizio Sanitario Nazionale
Dott.ssa Rossana Ugenti
segreteria.dgrups@sanita.it

Al Ministro dell'Università
Prof. Gaetano Manfredi
segreteria.ministro@miur.it

Al Direttore Direzione Generale per lo
studente, lo sviluppo e
l'internazionalizzazione della formazione
superiore
Dott.ssa Maria Letizia Melina
DGSINFS.segreteria@miur.it

Al Ministro della Giustizia
On. Alfonso Bonafede
centrocifra.gabinetto@giustizia.it

Al Ministro dello Sviluppo Economico
On. Stefano Patuanelli
segreteria.ministro@mise.gov.it

Al Segretario Generale
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Pres. Roberto Chieppa
r.chieppa@palazzochigi.it

Al Capo del Dipartimento per gli Affari
Giuridici e Legislativi
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Cons. Ermanno De Francisco
e.defrancisco@palazzochigi.it

Oggetto: OSSERVAZIONI ALLA DEFINIZIONE DEI RUOLI E DELLE COMPETENZE IN AMBITO DI
RADIOPROTEZIONE

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, Ente pubblico non economico avente la rappresentanza esponenziale delle professioni sanitarie di chimico e di fisico, sotto la vigilanza del Ministero della Salute, richiamando le proprie precedenti note trasmesse, financo l'ultima Prot.: 620 /20/fncf/fta del 10.07.2021, desidera porre all'attenzione degli scriventi che le richieste trasmesse con nota U-gp/8305/2020 del 23.12.2020 da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri sono **lesive** delle competenze attribuite alle professioni sanitarie che la Federazione rappresenta.

Quadro di riferimento

Il D.Lgs. 101/20 affida alcune competenze in merito alla radioprotezione del paziente, descritte in modo dettagliato al Titolo XIII "Esposizioni mediche", al medico specialista e al fisico specialista in fisica medica che, in quanto **professioni sanitarie** possono intervenire sul paziente.

L'ingegnere biomedico non è professione sanitaria bensì tecnica e pertanto non ha la possibilità di intervenire sul paziente.

Il D.Lgs. 502/92, per l'accesso alla dirigenza sanitaria stabilisce, per il dirigente fisico, la laurea in fisica più la specializzazione, in analogia a quanto previsto per la dirigenza medica. Il DPR 483/97, in applicazione del D.Lgs. 502/92, per quel che riguarda le norme concorsuali, ribadisce quanto segue:

PROFILO PROFESSIONALE FISICO

Art. 48: *Concorso per titoli ed esami per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di fisico – Requisiti specifici di ammissione –* I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:

- a) Laurea in Fisica
- b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso

Il Decreto Interministeriale 68/2015 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria” ha disciplinato la specializzazione necessaria “Fisica medica” nella Classe Fisica sanitaria, il cui accesso è previsto ai laureati magistrali in Fisica (Classe LM 17), ai laureati specialisti in Fisica (Classe 20/S) e ai laureati del vecchio ordinamento in Fisica).

Sulla figura dell'Ingegnere biomedico e clinico e sulla nota trasmessa

Non si comprende, in relazione all'intervenuto DM 27.02.2020 n. 60, pubblicato in G.U. 155 il 20.06.2020, che istituisce l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, l'ipotesi avanzata di richiesta di inserimento di tale figura professionale non sanitaria come specialista in fisica medica. A tale riguardo preme evidenziare quanto segue:

- l'ingegnere biomedico e clinico, così come previsto dalla Legge 3/2018 **non è una professione sanitaria e come tale non è soggetta alla formazione ECM**, a differenza di chimici e fisici; l'ingegnere da professione tecnica ha infatti inquadramento contrattuale in sanità all'interno dell'area professionale tecnica amministrativa
- lo stesso D.M. 60/2020, all'art. 2 “Ambito di competenza professionale” dell'ingegnere biomedico e clinico, evidenzia che l'ingegnere “è legittimato ad operare su dispositivi, materiali, processi, macchine apparati ed impianti, tecnologie biomediche e a coadiuvare il personale medico, odontoiatrico e sanitario nell'applicazione delle tecnologie a favore del paziente senza compiere atti diagnostici, terapeutici o di riabilitazione.” **E dunque appare evidente che il ruolo dell'ingegnere sia di coadiuvare il professionista sanitario (nello specifico lo specialista in fisica medica) e non a sostituirsi allo stesso.**
- l'Esperto di Radioprotezione, a differenza dello specialista in fisica medica, è una figura il cui ruolo può essere svolto non necessariamente da un professionista

- sanitario ma da varie figure tra cui ingegneri e periti, perchè non interviene sui pazienti ma sulla sicurezza dei lavoratori
- i percorsi di laurea, tra ingegnere e fisico, sono distinti perché portano a distinte competenze professionali. La proposta di considerarli al medesimo livello comporterebbe un venir meno dell'elevata istruzione universitaria, e di permettere ad entrambi di afferire al medesimo Ordine professionale o parimenti ad entrambi, facendo venir meno il significato di competenze professionali e mescolando il professionista tecnico con quello sanitario.
 - l'accesso al SSN definisce una **laurea in fisica con specializzazione** in quanto professioni sanitarie (ex DLgs 502/92 e DPR 483/97). Con specifico riferimento agli "specialisti in fisica medica" si evidenzia che per il conseguimento della specialità è necessario essere in possesso di laurea in fisica e diploma di specializzazione di fisica medica o sanitaria, come da DM 68/2015, con tirocinio obbligatorio presso strutture del SSN accreditate, ed essere iscritti all'Albo dei Chimici e dei Fisici. **La scuola di specializzazione di area non medica prevede l'accesso solamente per professioni sanitarie.**
 - Un master, titolo non professionalizzante, non può essere sostitutivo di una scuola di specializzazione per argomenti e durata, proprio per la delicatezza del ruolo che il professionista sanitario abilitato è chiamato a svolgere, ruolo che ha influenza diretta sulla salute delle persone.
 - La richiesta di sostituire parte del percorso o tutto il percorso di una scuola di specializzazione con competenze o attività svolta altrimenti, come proposto da parte del CNI, va a vanificare il senso di un percorso di studi più ampio e dedicato per qualunque formazione di tipo specialistico applicato a professioni sanitarie e non. A maggior ragione questo va a essere vanificato nel caso in cui si tratti di professione sanitarie, posto che le **scuole di specializzazione di area sanitaria non medica possono essere frequentate solo da professionisti sanitari in quanto permettono l'accesso alla dirigenza sanitaria.**

Tutto ciò premesso

la scrivente Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, in rappresentanza delle professioni sanitarie di Chimico e Fisico, confermando la contrarietà alle richieste avanzate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri

CHIEDE

- di essere **audita** quale *organo sussidiario* dello stato e *portatore di interesse* nell'ambito di ogni eventuale proposta di modifica al D.Lgs. 101/20, ed all'impianto normativo correlato (D.Lgs. 502/92, DPR 483/97, DM 68/15, L. 3/2018)
- di essere contestualmente audita insieme al Consiglio Nazionale degli Ingegneri qualora lo stesso venga sentito in merito, al fine di poter fornire supporto tecnico e giuridico alle tesi sostenute.

Confidando nel favorevole accoglimento delle richieste formulate, si resta a disposizione per essere sentiti in merito.

Distinti saluti

Il Presidente
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

